



COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

Allegato alla delibera c.c. del 29/11/2002 n. 50

Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali

-
-

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II° - CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI

TITOLO III° - CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

TITOLO IV° - TARIFFE

TITOLO V° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

T

TITOLO I°

Disposizioni generali

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per forme di utilizzo e gestione le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo temporaneo di un impianto o ne concede la gestione *in toto* a terzi;
- per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale autorizza l'uso temporaneo dell'impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previsto;
- per tariffa, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione Comunale o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto;
- per impianto a rilevanza imprenditoriale, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione Comunale.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di impianti sportivi eventualmente acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici etc) o da terzi.

Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e impianti minori.

Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che per condizioni strutturali, per servizi

in essi ospitati, per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare competizioni agonistiche sportive a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale, assolvendo funzioni di interesse generale della città. Gli impianti sportivi di rilevanza cittadina sono individuabili inoltre in quanto strutture che per le loro dimensioni e complessità tecnologica possono richiedere una gestione specializzata (comodati d'uso, contratti particolari ecc.).

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali di rilevanza cittadina i seguenti impianti:

- Impianto Sportivo "Martiri della Libertà" di Via Luinis;
- Palazzetto polifunzionale zona piscina;
- Piscina Comunale Via Istituto Tecnico Agrario.
- Campi da tennis in Località Castello.

Tutti gli altri impianti sono individuati come impianti minori, compresi quelli annessi agli Istituti Scolastici ed eventualmente acquisiti in uso.

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali minori i seguenti impianti:

- palestra Rualis;
- campo di calcio dell' Impianto Sportivo "Martiri della Libertà" di Via Luinis;
- campo di calcio e palestra Via Carraria;
- pista di pattinaggio impianto sportivo "Martiri della Libertà" Via Luinis;
- campo di calcio di Purgessimo;
- campo di calcio di Gagliano;
- palestre annesse a scuole ed istituti scolastici;
- spazi e locali destinati ad attività sportiva presso il complesso di Carraria (?)

ART. 4 - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività motoria di base, ricreative, sociali di interesse pubblico e sportivo.

Per questo il Comune li mette a disposizione degli Enti, Associazioni, Società sportive e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico; è ammessa la disposizione in uso temporaneo degli impianti sportivi anche per iniziative a carattere sociale ed aggregative, di pubblico interesse, a favore di Enti ed Associazioni che svolgono attività non a scopo di lucro.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- l'attività formativa per bambini, adolescenti, adulti;
- l'attività sportiva e motoria di base per le scuole;
- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- l'attività ricreativa, sociale ed aggregativa per la cittadinanza.

TITOLO II°

Criteri Generali Per l'utilizzo Degli Impianti Sportivi

ART. 5 - CONCESSIONE IN USO

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva iscritte all'Albo del Comune di Cividale del Friuli, per lo svolgimento dell'attività motoria e sportiva stagionale, dei campionati regionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle

disponibilità.

Gli impianti sportivi possono altresì essere concessi in uso assolutamente occasionale ed estemporaneo a società sportive, associazioni, enti pubblici, sempre senza scopo di lucro, anche con sede diversa da Cividale del Friuli, per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative ad alto livello sportivo-culturale-turistico-sociale in Città.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo, previo assenso dei competenti organi scolastici.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

ART. 6 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE PER L'UTILIZZO STAGIONALE E ESTEMPORANEO

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti per la stagione sportiva sono tenuti a presentare all'inizio di ogni stagione sportiva, ovvero entro i termini definiti dagli Uffici Comunali competenti, domanda in carta semplice alla Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive, per quali periodi ed orari, indicando il nominativo del responsabile dell'attività da svolgere negli impianti richiesti.

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti per un utilizzo estemporaneo degli stessi sono tenuti a presentare domanda in carta semplice alla Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive, per quali periodi ed orari, indicando il nominativo del responsabile dell'attività da svolgere negli impianti richiesti almeno dieci giorni prima della data di utilizzo degli impianti.

In caso di controversia fra più richiedenti lo stesso impianto, ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- società con maggior numero di iscritti residenti nel Comune, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse extracittadino, riservate ad atleti nei settori giovanili;
- società che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di preparatore atletico riconosciuto a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente,
- società che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili.

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo ed al nulla osta del competente organo scolastico.

Per questo motivo i Consigli di Istituto, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano alla Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all'inizio di ogni anno scolastico e si impegnano a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale in caso di richiesta di assenso all'utilizzo delle palestre scolastiche da parte di terzi.

Gli Uffici competenti, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto od autorità scolastica competente, nel caso di palestre scolastiche, e nel rispetto dei criteri di cui al

presente Regolamento, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

Le richieste di utilizzo di impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra possono essere accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

ART. 7 - MODALITA' DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.

A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno degli impianti sportivi;
- effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni metereologiche senza autorizzazione del custode (cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo);
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dalle fasce d'orario autorizzate dall'Amministrazione Comunale e al di fuori dagli orari eventualmente definiti con il custode (cui può spettare, a seconda degli accordi e contratti stipulati con l'Amministrazione

Comunale, la tenuta ed il controllo dei registri di presenza e d'utilizzo degli impianti, nonché l'autorizzazione a concedere minime modifiche sull'orario di utilizzo degli impianti rispetto alle fasce d'orario autorizzate dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto comunque delle ore totali assegnate all'Associazione o Società Sportiva all'anno, a stagione sportiva od estemporanee);

□ svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Non è consentito l'utilizzo degli impianti sportivi a singole persone, ad enti aventi scopo di lucro o per attività che non rientrano fra quelle citate all'art. 4.

ART. 8 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al sabato.

la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative autorizzazioni.

Chiusura per le festività natalizie dal 24 dicembre al 6 gennaio.

ART.9 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo (stagione sportiva), ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi o per iniziative estemporanee.

L'orario concesso ed autorizzato si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

ART.10 - RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

ART. 11 - SOSPENSIONE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale o l'Istituto Scolastico interessati provvedono con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

ART.12 - REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.17 nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, il Dirigente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la

concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART.13 - CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

Gli impianti sportivi accreditati di agibilità per pubbliche manifestazioni possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive : concerti , riunioni , congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata e purchè le stesse abbiano carattere di rilevanza pubblica, sociale e culturale per la Città di Cividale del Friuli e rientrino nell'ambito delle attività di cui all'art. 5.

Le tariffe per l'utilizzo per manifestazioni extrasportive sono stabilite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

ART. 14 - AGIBILITA' IMPIANTI

L'uso degli impianti , sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

Pertanto , coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

L'uso degli impianti sportivi non accreditati di agibilità per pubbliche manifestazioni sono utilizzati solo per allenamenti con l'esclusione di pubblico.

TITOLO III°

Criteri Generali Per Gestione Impianti Sportivi

(da far visionare all'arch. Pitocco)

ART. 15 - MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000.

Ai fini della gestione indiretta , gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza imprenditoriale e impianti con rilevanza imprenditoriale.

ART. 16 - GESTIONE INDIRETTA DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale (nel quale gruppo rientrano gli impianti sportivi minori) può essere concessa a Federazioni Sportive , Enti di promozione sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura,
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ,
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico- finanziario.

L'Amministrazione Comunale e gli Uffici comunali competenti definiscono con propri atti:

i criteri con cui assegnare le concessioni , tenendo conto delle seguenti priorità:

- società che svolgono attività per disabili ;
- società che svolgono attività giovanile;
- società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato

l'impianto sportivo.

- la forma della concessione, ovvero in comodato gratuito, tramite contratto d'affitto,

in convenzione, anche attraverso l'individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);

□ la durata della concessione. La durata della concessione è di norma triennale e in casi specifici pluriennale, rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

ART. 17 - GESTIONE INDIRETTA DI IMPIANTI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale (nel quale gruppo sono compresi gli impianti di rilevanza cittadina), viene lasciata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- la possibilità del pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.

Con proprio atto la Giunta definirà inoltre:

- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.

Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

ART. 18 - CONTABILITÀ E RENDICONTO

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).

La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

ART. 19 - REVOCA CONCESSIONE

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli art. 16 e 17 sono revocate dalla A.C. quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- i pagamenti delle utenze sia effettuato dal gestore con un ritardo superiore a tre mesi;
- Risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV°

Tariffe

ART. 20 - DETERMINAZIONE TARIFFE.

Per l'uso stagionale od estemporaneo degli impianti sportivi comunali è dovuto , da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti)
- a pacchetti d'ore (abbonamento);
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare o manifestazioni ecc.);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante;

Le tariffe di cui sopra possono essere diversificate anche a seconda della tipologia di impianto sportivo (cittadino o minore) ed a seconda dell'utenza (attività giovanile, professionisti e adulti).

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro .

ART. 21- MODALITA' DI PAGAMENTO.

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, rapportate alle ore di utilizzo concesse e sulla base della tipologia di impianti sportivi e di utenza.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso.

Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi , le società , gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli , sulle base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.

Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti , feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.

Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

A garanzia dei pagamenti il concessionario , o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione .

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART.22 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole elementari e medie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

Per quanto riguarda specifiche esenzioni o vantaggi economici per l'uso di impianti sportivi si rimanda al vigente Regolamento per concessione di benefici economici ed alla deliberazione giunta sui servizi a domanda individuale.

TITOLO V°

Disposizioni Transitorie e Finali

ART. 23 - RINVII

Per quanto non previsto dal presente Regolamento , si rinvia :

- al T.U.E.L. approvato con D.L.gs.n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla L. 517/77 e 23/96 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- alla L.23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla L. n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica , fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

ART. 24 - NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite.

E' facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.